

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 gennaio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Polenta, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schmid, Scoca, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Ostillio, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schmid, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 25 gennaio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TOSOLINI: « Agevolazioni per la promozione del rapporto di lavoro sportivo » (6702);

TOSOLINI: « Agevolazioni fiscali per la promozione del rapporto di lavoro sportivo » (6703);

FRONZUTI e NOCERA: « Norme per il recupero abitativo dei sottotetti » (6704);

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per la formazione della famiglia » (6705);

CARLESI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso del metadone » (6706);

DEBIASIO CALIMANI: « Disposizioni per la tutela del "verde storico" » (6707);

ZACCHERA: « Concessione di un contributo finanziario dello Stato alle province di Catanzaro, Forlì, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola » (6708);

TARADASH: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage avvenuta il 28 marzo 1997 a seguito dell'affondamento della motovedetta albanese *Kater I Rades* » (6709);

LUCÀ: « Modifica all'articolo 72 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di divieto di imporre nomi relativi a denominazioni geografiche » (6710).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di giochi, lotterie, concorsi a pronostico e giochi d'azzardo con premi in denaro » (6518) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

FINI ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento dei diritti della persona anziana » (6635) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 17 del 12-21 gennaio 2000 (doc. VII, n. 814), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

n. 18 del 12-21 gennaio 2000 (doc. VII, n. 815), con la quale ha dichiarato:

riuniti i giudizi,

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2-bis, comma 2, e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, della commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Chieti e dalla commissione tributaria provinciale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alla II Commissione permanente (Giustizia). Sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 4 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego relativamente all'anno 1997 della quale la commissione centrale per l'impiego ha preso atto nella seduta del 3 novembre 1999 (doc. LIII, n. 6).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere in data 19 e 21 gennaio 2000, ha trasmesso rispettivamente la seguente documentazione:

ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1998 dall'ente autonomo « La Quadriennale d'Arte di Roma », con allegati il bilancio consuntivo e di previsione 1998 e la relativa pianta organica;

ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 29 gennaio 1998 n. 19, relazione sull'attività svolta per l'anno 1998 dalla società di cultura « La Biennale di Venezia », con allegati i bilanci consuntivo e di previsione 1998 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 gennaio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 25 novembre 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 marzo 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 febbraio 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: CREMA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO COMUNEMENTE DEFINITO «TANGENTOPOLI» (6389); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PISANU ED ALTRI; SODA ED ALTRI NN. 6386-6443**

**(A.C. 6389 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

*a)* le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese, a far tempo dal 1974;

*b)* le cause che hanno portato al fenomeno di illeciti arricchimenti connessi al rapporto fra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

*c)* le ragioni che hanno determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

*d)* se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

*e)* l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 15.** Nardini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* di correnti di partito, di quotidiani e di organi di informazione.

**1. 5.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a decorrere dal 1974.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , a far tempo dal 1974*

**\*1. 1.** Calderisi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a decorrere dal 1974.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , a far tempo dal 1974.*

**\*1. 2.** Boato, Paissan.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

a) le cause, le forme e l'estensione, anche sotto il profilo della provenienza estera, del fenomeno di cui al comma 1;

b) le ragioni che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

c) se si siano verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi.

**1. 8.** Boato, Paissan.

*Al comma 2, sostituire le parole da: La Commissione ha il compito fino alla lettera d) inclusa con le seguenti:*

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di accertare:

a) la genesi e le forme più diffuse dei finanziamenti, provenienti anche dall'estero, ai partiti politici italiani, in violazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

b) l'entità della diffusione dei fenomeni corruttivi intercorsi tra sistema pubblico e privato e le alterazioni che ne siano conseguite alla regolare dinamica del mer-

cato, in particolare nell'aggiudicazione degli appalti e nella concessione dei servizi pubblici;

c) l'eventuale violazione da parte della magistratura del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale con conseguenti eventuali disparità di trattamento nell'accertamento e nel perseguimento dei fatti-reato di cui alle lettere a) e b).

**1. 9.** Parenti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finanziamento illecito dei partiti aggiungere le seguenti: e correnti di partito.*

**1. 4.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: anche di provenienza estera aggiungere le seguenti: attraverso le operazioni commerciali di import-export.*

**1. 3.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 1974 con le seguenti: 9 maggio 1945.*

**1. 11.** Garra.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) l'eventuale permanenza ed estensione del fenomeno di reiterazione dei reati di cui al presente comma;

**1. 6.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: dei partiti politici fino alla fine della lettera con le seguenti: e l'indicazione*

del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e alle articolazioni periferiche.

**1. 12.** Garra.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti:* con riferimento anche alle loro articolazioni periferiche e

**1. 13.** Garra.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alle relative strutture centrali e periferiche.

**1. 7.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 1, dopo le parole:* degli illeciti rapporti, *inserire le seguenti:* a livello centrale e periferico.

**1. 16.** La Commissione.

**(A.C. 6389 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari

che abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2. 2.** Nardini.

*Al comma 1, dopo le parole:* per ciascun gruppo *aggiungere le seguenti:* e componente politica presenti in Parlamento.

**2. 1.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Buttiglione.

*Al comma 2, sostituire le parole:* abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti *con le seguenti:* abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti.

**2. 3.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 6389 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti,

nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**4. 6.** Nardini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

**4. 2.** Calderisi, Taradash.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

**4. 7.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.

**4. 3.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

**4. 4.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 7, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera b).*

**4. 5.** Boato, Paissan.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: né possono essere dirette fino alla fine del comma.*

**4. 1.** Parenti.

**(A.C. 6389 - sezione 5)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine

e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 6)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 7)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

2. Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 8)**

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 9)**

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sui finanziamenti illeciti provenienti dai paesi dell'est europeo.*

**Tit. 1.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Buttiglione.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 484, RECANTE  
MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454,  
RECANTE INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMO-  
DALITÀ (6653)**

**(A.C. 6653 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di forma-

zione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). »;

b) al comma 2 le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti:

« o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 »;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo; »;

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « spese documentate » sono inserite le seguenti: « fino al 25 per cento del costo totale »;

e) al comma 3, le parole: « lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e c) »;

f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;

g) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da « di cui all'articolo 2 » a « citato comma 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito

il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti ».

4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

#### ARTICOLO 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### (A.C. 6653 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni » e le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (*Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale*).

1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non

può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei

benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicoli che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1”.

2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di *terminal* per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla catena di trasporto combinato;

c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato” »;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di im-

pegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i gestori individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni ».

### (A.C. 6653 - Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

« c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'at-

tività di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992 ».

2. Le lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;

*d)* finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive».

**01. 01.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:

*a)* armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;

*b)* riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

**1. 30.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

All'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola: « autotrasporto », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: « di merci ».

**1. 65.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: « nazionale » è soppressa.

**1. 66.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

*c)* per impresa di autotrasporto, la persona fisica e giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in un paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

**1. 1.** Savarese, Bocchino.